

Cassa pensione SHP

Regolamento elettorale

In vigore dal:

1° gennaio 2010

Sommario

Art. 1	Introduzione	1
Art. 2	Composizione e durata del mandato	1
Art. 3	Diritto di voto ed eleggibilità	1
Art. 4	Ufficio elettorale	1
Art. 5	Elezioni	1
Art. 6	Procedura elettorale	2
Art. 7	Elezione suppletiva	3
Art. 8	Entrata in vigore	3

Art. 1 Introduzione

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di voto e la procedura elettorale per la nomina del Consiglio di fondazione.
2. Nell'ambito del cambio di veste giuridica, per il periodo di mandato dal 1° gennaio 2007 i consiglieri di amministrazione nominati dall'Assemblea generale vengono impiegati come membri del Consiglio di fondazione.
3. Salvo diversamente specificato in modo esplicito, le denominazioni personali riportate nel presente Regolamento si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Art. 2 Composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio di fondazione è costituito da sei membri, di cui tre sono rappresentanti dei datori di lavoro e tre sono rappresentanti dei dipendenti.
2. La durata del mandato è di quattro anni. È ammessa una rielezione.

Art. 3 Diritto di voto ed eleggibilità

1. I dipendenti assicurati presso la SHP eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di fondazione e sono a loro volta eleggibili come membri di tale organo.
2. I datori di lavoro affiliati eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di fondazione, i quali non devono essere necessariamente assicurati presso la SHP ma devono comunque rivestire una funzione all'interno di un'azienda affiliata.
3. La rappresentanza esterna non è ammessa.

Art. 4 Ufficio elettorale

Per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni vengono designati un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei dipendenti all'interno della platea del Consiglio di fondazione.

Art. 5 Elezioni

1. Le elezioni si tengono sempre alla fine di ogni periodo di mandato.
2. Un'elezione suppletiva viene indetta qualora un membro del Consiglio di fondazione esca da tale organo nel corso del periodo di mandato.

L'Ufficio elettorale verifica la validità delle liste elettorali pervenute. Nella fattispecie, non sono valide

- le liste elettorali compilate in modo illeggibile;
- le liste elettorali con un numero di voti espressi maggiore rispetto ai seggi disponibili da occupare;
- le liste elettorali pervenute fuori tempo massimo all'Ufficio elettorale;
- le liste elettorali in cui sono riportati nominativi di persone non candidabili.

Risultano eletti i candidati a rappresentanti dei dipendenti e/o dei datori di lavoro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, decide l'estrazione a sorte.

Un elenco in cui sono riportati i rappresentanti eletti dei datori di lavoro e dei dipendenti viene recapitato ai datori di lavoro, i quali sono responsabili affinché i risultati elettorali siano portati all'attenzione dei dipendenti in forma adeguata.

Art. 7 Elezione suppletiva

Qualora un membro del Consiglio di fondazione presenti le proprie dimissioni, muoia o smetta di ricoprire la propria funzione presso l'azienda affiliata durante il mandato, viene indetta un'elezione suppletiva. La procedura ai sensi dell'art. 6 trova applicazione per analogia.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
